

STATUTO IL VOLO DELLA LIBELLULA APS

ART. 1. - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale con sede in Sesto Fiorentino (FI) Via G. Matteotti, 59 - quale Ente del terzo settore, denominata IL VOLO DELLA LIBELLULA APS

1.2 L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

1.3 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.5 L'Associazione, secondo la procedura prevista, potrà affiliarsi ad una rete associativa del Terzo Settore.

ART. 2 - DEMOCRATICITÀ - ASSENZA DI LUCRO

2.1 L'associazione "IL VOLO DELLA LIBELLULA APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed Ente non commerciale del Terzo settore.

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3. FINALITÀ

3.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere **d) – g)- h) – i) – l) – m)** dell'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore di seguito letteralmente e testualmente riportate:

d) Organizzazione di corsi, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di scambio interculturale;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale atti a promuovere le attività dell'associazione, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica permanente ai fini di incentivare il benessere psico-fisico e la crescita individuale quali: Respiro consapevole, alimentazione naturale, Reiki, fiori di bach, riflessologia plantare, shiatsu, tecniche di PNL, yoga, meditazione, danza, aromaterapia, intolleranze alimentari, trattamenti con i cristalli, attività di naturopatia, laboratori per i bambini e ragazzi per incentivare la creatività e per promuovere l'integrazione con le diverse abilità, , pedagogiche, terapie e corsi per coppie, corsi di genitorialità e, più in generale, promuovere la sensibilizzazione e l'attenzione verso le situazioni di disagio.

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

ART. 4. ATTIVITÀ

L'associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui all'Art. 3 o quelle ad esse direttamente connesse o correlate, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci, a titolo non esaustivo l'associazione intende:

- 4.1 Istituire, gestire e curare corsi di formazione extrascolastica permanente e continua, formale, non formale e informale rivolti ai cittadini, per la valorizzazione e la divulgazione a carattere culturale, formativo attraverso l'elaborazione di un'etica che si rifà a valori universalmente riconosciuti volta a migliorare la qualità delle relazioni umane, dettata dai principi di solidarietà, fratellanza e salvaguardia dell'ambiente e a difesa della natura;
- 4.2 Attuare progetti di sviluppo socioeducativo attraverso lo studio, la sperimentazione, l'aggiornamento, la specializzazione, la qualificazione e l'avviamento professionale nelle pratiche affini, collaterali, innovative ed emergenti, atipiche e non regolamentate, che fanno riferimento alla Legge 4/2013, rivolti anche a minoranze etniche, diversamente abili, terza e quarta età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
- 4.3 Curare l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento anche per rivolto ai professionisti di cui la L.4/2013, promuovendo l'educazione degli adulti, con aggiornamenti trasversali per l'apprendimento formale, non formale ed informale, rivolti ai cittadini, di qualsiasi nazionalità, favorendone l'interscambio sociale, ambientale, turistico e culturale, anche in convenzione con enti riconosciuti da Ministeri;
- 4.4 Realizzare convegni, seminari, congressi, conferenze, mostre, stage, manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre associazioni e con il patrocinio di Istituzioni pubbliche e private
- 4.5 Richiedere e rilasciare titoli, attestati, diplomi per le attività non regolamentate, in convenzione con Enti riconosciuti da Ministeri o Settori di competenza.
- 4.6 Avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- 4.7 Favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali, ambientali, attraverso forme associative, federative e consortili con altre organizzazioni democratiche anche attivando iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- 4.8 Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati;

ART. 5 ATTIVITÀ - SVOLGIMENTO

- 5.1 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 5.2 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6. ATTIVITÀ DIVERSE

- 6.1 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- 6.2 L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 7. SOCI – REQUISITI

- 7.1 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

- 7.2 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 7.3 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 7.4 L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 7.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

ART. 8. AMMISSIONE SOCI

- 8.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto ed eventuali regolamenti.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 gg (sessanta giorni) la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o al rigetto dell'ammissione, dandone comunicazione all'interessato
- 8.3 In caso di accoglimento della domanda, l'adesione del socio è annotata nel libro soci.
- 8.4 I Soci sono tenuti a versare le quote associative
- 8.5 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

ART. 9. RIGETTO AMMISSIONE

- 9.1 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.
- 9.2 in caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio entro 60 giorni, dall'avvenuta comunicazione, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, oppure se nominato al Collegio dei Probiviri, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 10. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il Diritto:

- 10.1 di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione
- 10.2 di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- 10.3 di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- 10.4 di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 10.5 di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
- 10.6 I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I Soci hanno il Dovere:

- 10.7 di osservare e di far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione
- 10.8 I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul suo patrimonio
- 10.9 La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

ART. 11. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- 11.1 per decesso;
- 11.2 per decadenza causa il mancato versamento della quota associativa
- 11.3 per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- 11.4 per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 11.5 La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 11.6 Contro il provvedimento di esclusione, di cui al punto 11.4, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo Artt. 9.2–11.4

ART. 12. VOLONTARI

12.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

12.3 Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

12.4 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

12.6 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

12.7 I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.8 I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 13. SOSTENITORI

13.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

13.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 14. LAVORATORI

14.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'Art. 3 e 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

14.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 15. ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

15.1 L'Assemblea dei Soci;

15.2 Il Consiglio Direttivo;

15.3 Il Revisore Unico dei Conti Collegio dei Revisori - laddove eletto;

15.4 Il Collegio dei Probiviri – laddove eletto.

Art. 16. L'ASSEMBLEA - INSEDIAMENTO – CONVOCAZIONE - PARTECIPAZIONE

16.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

16.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

16.3 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera il giorno, mese, anno, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della prima convocazione e della seconda convocazione.

16.4 la seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

16.5 L'Assemblea di norma viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

16.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

ART. 17. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

17.1 L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria è convocata con almeno 10 gg (dieci giorni) di anticipo rispetto alla data della riunione, mediante affissione di apposito avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, invio sms, e-mail, nonché con altra forma di divulgazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, ovvero con altri mezzi tecnologici.

17.2 L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati: giorno, mese, anno, orario, luogo, ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento, delega in calce.

17.3 All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART. 18. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

18.1 nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

18.2 approva il bilancio sociale o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

18.3 definisce il programma generale delle attività e stabilisce la quota associativa annuale

18.4 procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone il numero dei componenti;

18.5 procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo,

18.6 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

18.7 discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

18.8 delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

18.9 ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'Art. 11 del presente statuto;

18.10 si esprime e delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, laddove non sia nominato il Collegio dei Probiviri.

ART. 19. ASSEMBLEA - REQUISITI - VALIDITÀ

19.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno ovvero il 50% +1 degli associati presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro aderente, in calce all'avviso di convocazione;

19.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

19.3 Ciascun socio ha un voto e può essere latore di un numero massimo di n. 3 deleghe

19.4 È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica o con collegamenti da remoto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

19.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 20. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

20.1 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

20.2 Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ trequarti degli associati.

20.3 delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 21. APPROVAZIONE DI BILANCIO – VOTO - ELEZIONI CARICHE SOCIALI – DELIBERE

21.1 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

21.2 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano

21.3 Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo diversamente disposto dall'Assemblea.

21.4 Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 22. CONSIGLIO DIRETTIVO ELEZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA

22.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti.

22.2 Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

22.3 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

22.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

22.5 il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

22.6 Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

22.7 I consiglieri nominati, entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23. CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE – VALIDITÀ – DELIBERAZIONI - VOTAZIONI

23.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare

23.2 Quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ un terzo dei consiglieri.

23.3 La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, oppure a mezzo e-mail, sms, ovvero con altri mezzi tecnologici, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

23.4 In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

23.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

23.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

23.7 Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 24. IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

24.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

24.2 elegge tra i propri componenti il Presidente;

24.3 elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;

- 24.4 elegge il Segretario /Tesoriere;
- 24.5 attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 24.6 cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 24.7 predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 24.8 individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- 24.9 predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 24.10 predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 24.11 conferisce procure generali e speciali;
- 24.12 assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- 24.13 propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- 24.14 riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 24.15 ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 24.16 delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ART. 25. CONSIGLIO DIRETTIVO- DECADENZA ANTICIPATA

- 25.1 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
- 25.2 Allorché la graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
- 25.3 in ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 25.4 Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà 50% +1 il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 26. IL PRESIDENTE

- 26.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 26.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.
- 26.3 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ovvero 3 anni.
- 26.4 È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 26.5 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 26.6 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 26.7 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- 26.8 Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 27. VICE PRESIDENTE

- 27.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo;
- 27.2 E' delegato, in caso di impedimento, dal Presidente ad assolvere ed esercitare le sue funzioni
- 27.3 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del presidente, il Vice Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART 28. IL SEGRETARIO - TESORIERE

- 28.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.
- 28.2 Il Segretario provvede alle trattative necessarie per l'acquisto di beni e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi; provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento
- 28.3 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto o il bilancio annuale.

28.4 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 29. L'ORGANO DI CONTROLLO

29.1 L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire e qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

29.2 Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

29.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

29.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

29.5 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

29.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.7 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 30. REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

30.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

30.3 In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.31. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

31.1 Il Collegio dei Probiviri, se nominato, presiede, sovrintende e sorveglia l'andamento delle norme dettate dal presente statuto.

31.2 al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci e fra l'Associazione e i suoi soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

31.3 I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

31.4 Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento e funzionamento dell'associazione.

31.5 I componenti del Collegio dei Probiviri non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

31.6 Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre componenti effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e restano in carica tre anni con possibilità di rielezione, in corrispondenza del mandato dell'organo elettivo.

31.7 Il Collegio dei probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

31.8 In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più componenti del Collegio, quest'ultimo potrà nominare per cooptazione fra i soci, i componenti mancanti fino alla successiva Assemblea.

31.9 Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta viene convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei suoi componenti.

31.10 Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive, sempre su indicazione o richiesta dello stesso Consiglio.

ART. 32. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

32.2 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

32.3 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

32.4 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 33. LE ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

33.1 quote associative e contributi degli associati;

33.2 contributi di privati, dello Stato, di Enti, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

33.3 donazioni e lasciti testamentari;

33.4 rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

33.5 rendite patrimoniali;

33.6 attività di raccolta fondi;

33.7 entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

33.8 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

33.9 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

33.10 ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

33.11 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

33.12 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 34. IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

34.1 beni immobili e mobili;

34.2 azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

34.3 donazioni, lasciti o successioni;

34.4 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

34.5 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

34.6 Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

34.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

34.8 Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35. LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

35.1 libro degli associati o Libro Soci;

35.2 registro dei volontari;

35.3 libro delle assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

35.4 libro del Consiglio Direttivo;

35.5 eventuali libri di altri organi sociali.

ART. 36. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

36.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

36.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

36.3 Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 37. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

37.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 20.2 dello statuto.

37.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

37.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

37.4 L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 38. OBBLIGHI ASSICURATIVI

38.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

38.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

39.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

39.2 In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 40. NORME APPLICABILI

40.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

40.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

40.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.